



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

OGGETTO: D.Lgs. 25/05/2017, n. 92 - Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (pubblicata sulla G.U. 20.6.2017, n.141) - Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

E. p.c.:

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Dipartimento del Tesoro

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLE PREFETTURE - UU.TT.G.

LORO SEDI

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

Com'è noto, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849, c.d. quarta direttiva antiriciclaggio, ha introdotto una specifica disciplina per l'esercizio dell'attività di compro oro, al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e della permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riguardo al reimpiego di proventi di attività illecite.

Il provvedimento, insieme al contemporaneo D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, mira altresì a comporre una manovra normativa apertamente intesa al rafforzamento del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

*mpe*





*Ministero dell'Interno*  
**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE**

Roma, data del protocollo

OGGETTO: D.Lgs. 25/05/2017, n. 92 - Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (pubblicata sulla G.U. 20.6.2017, n.141) - Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

E. p.c.:

ALLE QUESTURE	<u>LORO SEDI</u>
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Dipartimento del Tesoro	<u>ROMA</u>
AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>S E D E</u>
ALLE PREFETTURE – UU.TT.G.	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>S E D E</u>

Com'è noto, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849, c.d. quarta direttiva antiriciclaggio, ha introdotto una specifica disciplina per l'esercizio dell'attività di compro oro, al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e della permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riguardo al reimpiego di proventi di attività illecite.

Il provvedimento, insieme al contemporaneo D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, mira altresì a comporre una manovra normativa apertamente intesa al rafforzamento del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 92/2017, inoltre, devono essere lette in armonia con le modifiche del regime procedimentale delle attività riguardanti le diverse forme del commercio di preziosi, tra cui anche i 'compro oro', recate dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

In questa fase di prima applicazione delle due normative si ritiene utile impartire i seguenti orientamenti interpretativi, con l'avvertenza che essi potranno essere ulteriormente raffinati ed integrati all'esito delle interlocuzioni avviate con le Amministrazioni interessate e successivamente al periodo iniziale di entrata in vigore del nuovo regime.

## 1. La nozione di 'compro-oro' ed il campo di applicazione del D.Lgs. 92/2017

L'art. 1, lett. n) definisce la nozione di '*operatore compro oro*', individuandolo nel '*soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attività di compro oro*'. La successiva lettera o) definisce '*operazione di compro oro*' la '*compravendita, all'ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati*'.

La categoria dei compro-oro viene, dunque, ad identificarsi con l'ampia categoria dei commercianti di "oggetti preziosi usati", secondo la definizione ricavabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 1963 (che ha qualificato come "usati" gli oggetti immediatamente dopo il primo acquisto da un privato non operatore professionale, anche se nuovi dal punto di vista sostanziale, fisico ed economico), senza che abbia alcun rilievo né la dimensione dell'esercizio commerciale, né la sua denominazione, né la circostanza che il commercio di preziosi usati sia prevalente o accessorio ad altra attività.

Pertanto, la nuova disciplina si applica alla generalità dei soggetti che comunque intendono esercitare il commercio di preziosi usati, compresi gli operatori professionali in oro, relativamente alla parte di attività avente ad oggetto la compravendita dei preziosi medesimi o la loro permuta.

## 2. L'Amministrazione finanziaria, l'Amministrazione dell'Interno e le Questure

Il D.Lgs. n. 92/2017 (d'ora in avanti, semplicemente, il Decreto) – premesso che '*restano fermi i poteri e le funzioni attribuiti al Ministero dell'Interno (rectius: 'alle Questure') dalla vigente normativa di pubblica sicurezza (art. 2, comma 2, del Decreto) – prevede la distinzione fra 'Autorità competenti' e semplici 'Amministrazioni interessate'*.

Rientrano tra le prime il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la Guardia di Finanza, '*che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria*'.

A tali Amministrazioni fanno capo in via primaria le funzioni di controllo del settore,



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

la vigilanza sull'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) - nel cui ambito verrà istituita un'apposita sezione alla quale dovranno iscriversi gli operatori compro oro - nonché la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Le Questure, in quanto competenti al rilascio della licenza ex art. 127 TULPS, rientrano tra le 'Amministrazioni interessate' e restano titolari dei consueti compiti di polizia amministrativa di sicurezza, secondo quanto più ampiamente si dirà al punto 8.

### 3. L'avvio dell'attività di compro oro

L'art. 3 del Decreto conferma la necessità della licenza di polizia, di cui all'articolo 127 TULPS, per l'esercizio dell'attività di compro oro. Il conseguimento della licenza, tuttavia, non consente l'immediato avvio della citata attività, essendo necessaria l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro, da istituire presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria (OAM). L'iscrizione nel registro - manifestamente finalizzata a realizzare un archivio nazionale, costantemente aggiornato, degli operatori del settore - è, a sua volta, subordinata alla preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, che attribuisce un codice all'aspirante operatore, sulla cui base avviene l'iscrizione stessa.

Va osservato che le modalità tecniche di invio dei dati da parte degli operatori e la disciplina di dettaglio del registro dovranno essere regolate con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame (art. 3, c. 4) e che, nei successivi 3 mesi, l'OAM dovrà avviare la gestione del registro medesimo (art. 14).

Come si è già detto, le previsioni del Decreto devono essere lette in sistema con la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 222/2016, il quale, per l'attività commerciale in argomento, prevede:

a) in caso di vendita in esercizi di vicinato<sup>1</sup>, una *Scia condizionata* nonché l'*autorizzazione del Questore* (ex art. 127 TULPS), con obbligo per il Comune che riceve l'istanza di convocare entro cinque giorni la Conferenza di servizi, per l'esame contestuale di tutti i presupposti di legge (di polizia, commerciali, urbanistici, sanitari, ecc.). L'avvio dell'attività - secondo il D.Lgs. 222/2016 - è dunque subordinato al rilascio della licenza

<sup>1</sup> Gli esercizi di vicinato e quelli di media e grande struttura sono definiti dall'art. 4, rispettivamente alle lettere lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 114/1998, espressamente richiamato dalla stessa riga della tabella. Secondo tali disposizioni, in particolare, gli esercizi di vicinato sono tutti quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

di polizia e al parere positivo finale della Conferenza, di cui il SUAP che ha ricevuto l'istanza dà notizia all'interessato;

b) in caso di vendita in esercizi di media o grande struttura (peraltro alquanto infrequenti nel settore), l'autorizzazione di polizia, nonché l'autorizzazione commerciale, soggette al medesimo regime di unificazione nella Conferenza di servizi.

In questo senso, va interpretato l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 92/2017, il quale precisa che il conseguimento della licenza ex art. 127 TULPS è condizione indispensabile per ottenere l'iscrizione nel registro dei compro oro da istituire presso l'OAM.

Tale previsione autorizza la conclusione che la licenza di polizia e quella commerciale (che ad essa accede attraverso i moduli procedurali previsti dal D.Lgs. n. 222/2016) rappresentano il *prius* logico della cennata iscrizione.

#### 4. L'obbligo di identificazione della clientela

L'art. 4 del Decreto prevede l'obbligo per gli operatori compro-oro, prima di eseguire qualsiasi operazione, di identificare ogni cliente con le modalità previste dagli artt. 18, comma 1, lettera a) e 19, comma 1, lettera a) delle norme antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007)<sup>2</sup>, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 90/2017, entrato in vigore lo scorso 4 luglio.

---

<sup>2</sup> Se ne riporta il testo vigente per un pronto riscontro:

#### **Art. 18. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica**

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;

#### **Art. 19. Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica**

1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:

a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Va osservato che un analogo dovere di identificazione dell'altro contraente è previsto, in relazione alle medesime transazioni, anche dall'art. 128 TULPS e dall'art. 247 Reg. TULPS, ma in termini assai meno dettagliati e penetranti.

Al riguardo, l'art. 6, comma 4, del Decreto stabilisce che l'adempimento degli obblighi di conservazione dei dati acquisiti attraverso il sistema delle schede relative a ciascuna transazione (disciplinato all'art.5 del Decreto e di cui si dirà subito dopo) *'costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'art. 128 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773'*.

In virtù di tale previsione deve, dunque, ritenersi, con riguardo all'area economica di applicazione del Decreto (il commercio di oggetti preziosi usati), che gli obblighi di identificazione previsti dal TULPS siano assorbiti dalla nuova disciplina.

Si segnala, inoltre, l'importante novità consistente nel fatto che il predetto art. 19, comma 1, lettera a), ammette esplicitamente la possibilità di riconoscimento dell'altro contraente anche senza la sua presenza fisica, nei casi e alle condizioni elencate dallo stesso comma.

Tra queste, si segnalano, in particolare, quelle indicate ai punti n. 2 e n. 5, che riguardano, o possono riguardare, forme di vendita a distanza, quali quelle *on-line* (rispettivamente, in sintesi: possesso di un'identità digitale di livello massimo di sicurezza, ai sensi dell'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale o comunque a norma dell'art. 9 del Regolamento EU n. 910/2014 e presenza di dati identificativi acquisiti attraverso forme e modalità individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza).

Conseguentemente, laddove ricorrano esattamente le condizioni descritte in tali ultime disposizioni, non risulta più sostenibile il tradizionale assoluto divieto di commercio di

---

2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014;

3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;

5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

oggetti preziosi usati *on-line* (divieto esplicitato in specifiche prescrizioni, apposte ai sensi dell'art. 9 TULPS in calce alle licenze).

Il divieto di vendita *on-line* di oggetti preziosi usati resta valido, invece, in presenza di modalità di riconoscimento dell'altro contraente non riconducibili a quelle espressamente consentite dal Legislatore. Conseguentemente, le consuete prescrizioni questorili di divieto della vendita *on-line* di preziosi usati dovranno essere opportunamente aggiornate.

## 5. La tracciabilità delle operazioni di compro oro - il registro delle operazioni giornalieri

In primo luogo, ai fini di una maggiore tracciabilità delle transazioni e della loro univoca riconducibilità alle parti interessate, il Decreto abbassa da 1000 a 500 euro la soglia di utilizzo del contante. Per le operazioni di importo superiore a tale soglia, anche se frazionate, è sempre obbligatorio l'impiego di strumenti di pagamento diversi dal denaro contante (art. 4, comma 2).

Inoltre, gli operatori compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie relative alla loro attività (art. 5, comma 1).

Infine, è previsto l'obbligo in capo agli operatori compro oro di compilazione di una scheda numerata progressivamente '*per ogni operazione di compro oro effettuata*', che rechi i dati essenziali relativi alla transazione (art. 5, comma 2).

Alcune delle indicazioni obbligatorie introdotte dal Decreto, trovano una corrispondenza in altrettante prescrizioni questorili, adottate ex art. 9 TULPS, già ampiamente diffuse nella prassi, quale, ad esempio, l'obbligo di allegare due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse.

Altre hanno, invece, carattere di novità, come quelle relative all'indicazione della destinazione dell'oggetto prezioso usato (lettera g).

La lettera di tale ultima disposizione (che richiede l'indicazione dell'operatore professionale al quale l'oggetto '*è stato ceduto*' da parte dell'operatore che ha compilato la scheda) lascia intendere che tale parte della scheda stessa vada compilata solo successivamente, al momento della nuova cessione.

Infine, viene introdotto l'obbligo di rilasciare ai clienti una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite (art.5, comma 3).

L'art. 6 dispone l'obbligo di conservazione per un periodo di dieci anni delle schede, dei dati relativi all'identificazione dei clienti e delle copie delle ricevute ad essi rilasciate.

Il medesimo articolo prescrive che gli operatori compro oro debbano dotarsi di sistemi di conservazione della documentazione appena citata idonei a garantire: l'accessibilità



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti; l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati successivamente alla loro acquisizione; la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisite; il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite nonché il rispetto delle norme e delle procedure dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la predisposizione da parte degli operatori compro oro di tali sistemi di conservazione è obbligatoria e la relativa mancanza è sottoposta alla sanzione amministrativa (irrogabile dalla Guardia di Finanza, come si dirà *infra*) di cui all'art. 10, comma 2, del Decreto. Alla stessa sanzione soggiacciono anche le violazioni dell'art. 6 del medesimo Decreto, concernenti i requisiti delle schede e le modalità della loro compilazione.

Le nuove schede, conservate secondo i sistemi predetti, integrano, dunque, un *modus* di annotazione e raccolta dei dati relativi alle transazioni eseguite, del tutto analogo nella *ratio* al modello del registro delle operazioni giornaliera di cui agli artt. 128 TULPS e 247 Reg. TULPS, da tenere presso ciascun esercizio a disposizione dell'Autorità di polizia preposta ai controlli.

Ed, invero, come già sottolineato al precedente par. 4, il comma 4 dello stesso art. 6 precisa che *'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente decreto costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 128 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773'*.

Conseguentemente, deve ritenersi che l'obbligo di tenuta del registro giornale delle operazioni di cui all'art. 128 del TULPS, possa ormai considerarsi sostituito, per gli operatori in parola, dal nuovo sistema di schede numerate, conservate secondo i citati dettami del Decreto.

Pertanto, in tali casi, i consueti controlli di polizia amministrativa dovranno essere eseguiti sulle schede medesime.

Ne consegue altresì che, nei casi in cui, a seguito dei citati controlli, emerga l'inidoneità del sistema di organizzazione delle schede predisposto dall'operatore compro oro a garantire le finalità sopra indicate (integrità e storicità dei dati, loro completa e tempestiva accessibilità, ecc.), si dovrà concludere per il mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 128 T.U.L.P.S.

## **6. Il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate compravendute**

L'ultimo comma dell'art. 6 tiene fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate, previsto dall'articolo 128, quinto comma, del TULPS.





# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

#### 7. Il regime delle prescrizioni

E' opportuno formulare qualche precisazione in merito ad alcune delle disposizioni del Decreto che, come già sottolineato, positivizzano alcune delle più frequenti prescrizioni apposte, ai sensi dell'art. 9 TULPS, alle licenze rilasciate dalle Questure.

Si fa riferimento, innanzitutto, alla prescrizione dell'obbligo di fotografare gli oggetti preziosi compravenduti e di conservazione delle foto per un certo arco temporale, di cui si è fatto già cenno. E' evidente, da un lato, che con l'entrata in vigore del Decreto la fonte di tale obbligo, e dei suoi contenuti, è costituita dalla disposizione normativa stessa e non più dalla prescrizione questorile, con la conseguente variazione della sanzione applicabile in caso di sua inosservanza.

D'altra parte, però, lo stesso disposto del Decreto - che si limita ad indicare la necessità che le foto siano due, in formato digitale, scattate da prospettive diverse e allegate alla rispettiva scheda - non pare incompatibile con prescrizioni che specifichino ulteriori profili di dettaglio, quali, ad esempio, la distanza massima della ripresa o la qualità del formato.

Inoltre, alla luce di quanto osservato al punto 4, dovranno essere rimodulate le prescrizioni relative al divieto di vendita *on-line*, dovendosi tenere conto delle modalità di identificazione a distanza ormai ammesse dalla legge.

#### 8. I controlli di polizia

L'art. 11, comma 3, del Decreto affida alla Guardia di Finanza-Nucleo speciale di polizia valutaria il controllo sull'osservanza delle sue disposizioni, precisando che detto Nucleo *'agisce anche con i poteri attribuiti al Corpo dal Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148'*. I medesimi poteri sono attribuiti anche *'ai militari appartenenti alla Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le operazioni di controllo di cui al presente decreto'*.

Lo stesso comma precisa, tuttavia, in ultimo, che *'restano fermi i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle disposizioni vigenti'*.

Per effetto del D. Lgs. n. 92/2017 si viene, dunque, a delineare un sistema in cui all'Autorità di p.s. e agli ufficiali ed agenti di p.s. resta attribuita la competenza generale loro riconosciuta dalle vigenti leggi di pubblica sicurezza, in funzione di prevenzione delle diverse manifestazioni criminali suscettibili di insorgere nell'ambito commerciale in parola, competenza declinabile anche attraverso l'accesso ai dati acquisiti dai compro oro in sede di identificazione della clientela (art. 4 del decreto) ed al contenuto delle schede redatte ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto medesimo, come peraltro condiviso dal Ministero dell'Economia



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione V – Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, con nota prot. DT 72361 del 28/09/2017.

Ai Nuclei di polizia valutaria viene, invece, affidata una competenza più specifica, finalizzata alla lotta al riciclaggio e alla strumentalizzazione delle attività di compro oro per il finanziamento del terrorismo.

In particolare, alla Guardia di Finanza-Nucleo speciale di polizia valutaria sono attribuiti i seguenti compiti:

- la proposta al Ministero dell'Economia, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di recidiva, della sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività per gravi violazioni delle disposizioni del Decreto (art. 11, comma 4);
- l'esecuzione del medesimo provvedimento di sospensione dell'esercizio, attraverso l'apposizione dei sigilli nonché il controllo sulla sua osservanza (art. 11, comma 5).

## **9. Disposizioni sanzionatorie**

Gli articoli da 8 a 13 introducono un articolato regime sanzionatorio che, accanto alla nuova fattispecie penale di "esercizio abusivo dell'attività", integrata nel caso di esercizio dell'attività di compro oro in assenza dell'iscrizione nel registro tenuto dall'O.A.M. (art. 8, che contempla la sanzione della reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 2.000 a 10.000 euro) prevede specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di:

- inosservanza dell'obbligo di comunicazione all'O.A.M. da parte degli operatori compro oro, entro dieci giorni, di ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione;
- omessa identificazione del cliente (art. 10, comma 1);
- mancata conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni (art. 10, c. 2);
- omessa effettuazione della segnalazione di operazioni sospette (art. 10, comma 3).

La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è attribuita al Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 11), mentre l'art. 12 stabilisce i criteri per la quantificazione delle sanzioni.

L'art. 13, comma 3, e l'art. 14, comma 4, pongono, infine, in capo al citato Ministero l'obbligo di comunicare al Dipartimento della Pubblica Sicurezza i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto (art. 13, c. 3) ed al Questore che ha rilasciato la licenza, gli eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività adottati dallo stesso Ministero, in caso di recidiva nel compimento di gravi violazioni del Decreto medesimo (art. 11, c. 4).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ed in particolare l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, ricevuta la comunicazione del Ministero dell'Economia ne curerà la trasmissione, previe intese e per i seguiti di rispettiva competenza, alla Direzione Investigativa Antimafia e alla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato nonché - anche ai fini della valutazione dell'eventuale abuso del titolo, ai sensi dell'art. 10 TULPS - alla Questura che ha rilasciato la licenza.

Del pari, si invitano le Questure a voler dare notizia delle comunicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai provvedimenti di sospensione dell'attività disposti in caso di ripetute e gravi violazioni del Decreto medesimo, al predetto Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale che, previe analoghe intese, provvederà alla loro trasmissione alla Direzione Investigativa Antimafia e alla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

## 10. Regime transitorio

Il Decreto non disciplina la fase transitoria relativa alla propria applicazione, limitandosi a stabilire un termine per l'operatività del registro istituito presso l'OAM (si veda il precedente punto 3).

Deve ritenersi, pertanto, che solo le disposizioni strettamente collegate alla funzionalità di tale registro abbiano un'efficacia differita, entrando immediatamente a regime tutte le altre.

Conseguentemente, non possono trovare applicazione immediata, dovendosi attendere quantomeno l'adozione del Decreto del Ministro dell'Economia di cui all'art. 3, c. 4, le norme che seguono:

- le prescrizioni di cui all'art. 3, concernenti gli obblighi di comunicazione cui sono tenuti gli operatori compro oro relativamente all'iscrizione nel registro istituito presso l'OAM;
- la sanzione di cui all'art. 8, comminata per esercizio dell'attività in assenza dell'iscrizione al medesimo registro;
- la sanzione di cui all'art. 9, comminata per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM;
- la procedura per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività, al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità di cui all'art. 11, commi 4 e 5.

Sono, invece, da ritenere immediatamente applicabili:

- le prescrizioni relative agli obblighi di identificazione della clientela (art. 4)
- la limitazione delle operazioni in contanti sino a 500 euro (art. 4, c. 2)
- l'obbligo di utilizzo di un conto corrente bancario o postale (art. 5)



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

- gli obblighi di tracciabilità delle operazioni di compro oro e di registrazione delle transazioni in apposite schede (art. 5)
- l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 6)
- l'obbligo di conservazione dei dati delle transazioni e delle relative ricevute (art. 7)
- le rispettive sanzioni in caso di inosservanza (art. 10).

L'Ufficio per gli Affari della Polizia amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta  
*Gambacurta*

*Amge*